

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA  
PROVINCIA DI LECCO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI SECONDA VARIARIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018(ART. 42 COMMA 4 E ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL)

Il Revisore dott. Salvatore Palmi, ricevuta dal Comune di Annone di Brianza comunicazione e documentazione necessaria al fine dell'esame di quanto citato in oggetto.

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale recita:

- Al comma 1, lettera b2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- Al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153. Delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*.

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2016/2018 trasmessa dall'Ufficio Ragioneria, con la quale, a seguito della richiesta presentata dal Responsabile del Servizio tecnico e tecnico-manutentivo motivata dalle seguenti cause:

- Opere aggiuntive all'installazione dell'impianto di videosorveglianza quali: lavori edili, come scavi e rinterrì per la posa di nuova tubazione e pali in ferro di supporto delle telecamere per un importo previsto di €. 22.000,00;
- Necessità di sostituzione di n° 2 caldaie murali a gas in quanto obsolete con nuove, compresa la tubazione di scarico fumi all'esterno delle pareti con salita al tetto, per un importo previsto di €. 11.750,00 con una previsione di contributo regionale di €. 3.000,00;
- Sistemazione di un tratto di strada in Via Donzeno con posa di nuova tubazione interrata e caditoie per tombinatura e sistemazione del fondo stradale, per un costo complessivo di €. 10.000,00;

si rende necessario apportare variazioni di Bilancio in via di urgenza aumentando l'applicazione al bilancio dell'avanzo di amministrazione accertato destinato agli investimenti, ai sensi dell'art. 187 del Tuel, del maggior importo di €. 40.750,00, come dal seguente prospetto:

Avanzo 2015 destinato agli investimenti	€.	254.282,78
Quota applicata in bilancio	€.	107.200,00
Avanzo applicato con la variazione di bilancio n. 1	€.	<u>9.900,00</u>



Avanzo disponibile	€.	137.182,78
Quota defalcata con le variazioni proposte	€.	<u>40.750,00</u>
Avanzo disponibile a seguito variazione bilancio	€.	96.432,78

Che si rende inoltre necessario disporre lo storno di € 700,00 dal capitolo destinato alle prestazioni di servizi della protezione civile, disponendone l'iscrizione tra i trasferimenti dello stesso programma per attività della Protezione Civile stessa.

Considerato che la variazione proposta è destinata prioritariamente a maggiori spese per investimenti come, precedentemente indicato, che da una previsione di spesa contenuta nel bilancio di previsione 2016/2018 approvato con delibera della Giunta Comunale n° 43 del 28.05.2016, da ratificare da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 28.06.2016 viene incrementata di € 43.750,00 con stanziamento di maggiori spese per pari importo, mentre per le spese correnti trattasi di semplice storno da diversi capitoli di bilancio

**RIEPILOGO VARIAZIONE**

	CORRENTI	CAPITALE E P.G.	
Maggiori Entrate	-	43.750,00	43.750,00
Minori Spese	700,00	-	700,00
Minori Entrate	-	-	-
Maggiori Spese	700,00	43.750,00	44.450,00
	-	-	-

Appurato che, ai sensi dell'art. 187, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato con il seguente ordine di priorità:


- per copertura di debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, ove non possa prevedersi con messi propri;
- per finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata di prestiti;

Preso atto che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 187, *"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies;*
- ai sensi del comma 3-bis dell'art. 187, è vietato utilizzare l'avanzo di amministrazione nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione;

**Visto** la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

**Visto**, il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile rilasciato ai sensi degli art. 49 e 153, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 in data 02.11.2015;



Vista la richiesta ed il parere rilasciato in data 18.06.2016 dal responsabile del servizio tecnico e tecnico manutentivo;

### OSSERVATO

In relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni:  
si dà atto dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti e del permanere della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;

in relazione al rispetto dell'art. 187, comma 3bis, del Tuel, cioè in relazione al divieto di utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (divieto che non trova applicazione in caso di provvedimenti di riequilibrio): l'ente non si trova in anticipazione di tesoreria o in situazione di utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione;

in relazione al pareggio finanziario, quanto segue:  
è osservato il rispetto del pareggio finanziario.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 25.06.2016

L'organo di revisione economico-finanziaria  
**Salvatore Palmi**  
Ragioniere  
Commercialista

